



## Ministero dell'Economia e delle Finanze

*Amministrazione autonoma dei monopoli di stato*

DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE PER I GIOCHI

Prot. n. 2005/2089/Giochi/SCO

OGGETTO: Gioco a distanza. Punti autorizzati alla distribuzione di conti di gioco e ricariche.  
Utilizzo del logo dell'AAMS

Si desidera rappresentare che con nota n. 2005/19585/COA/UDC dell'11 aprile 2005- disciplina in materia di raccolta telefonica e telematica delle scommesse- è stato ribadito il divieto assoluto di intermediazione, specificando che le uniche attività finalizzate allo sviluppo del gioco a distanza consentite al di fuori dell'agenzia, seppure in via sperimentale e provvisoria e previa autorizzazione di questa Amministrazione, sono la distribuzione di contratti di gioco e l'offerta del servizio di accredito di danaro sui conti di gioco.

Il concessionario viene chiamato dalla stessa nota alla vigilanza sulla gestione dei conti di gioco circa il corretto utilizzo degli stessi al fine di segnalare immediatamente eventuali violazioni delle norme vigenti in materia di scommesse.

Nell'occasione, come già avvenuto in passato, preme ribadire che il regime concessorio per l'esercizio della raccolta delle scommesse non prevede la partecipazione dell'amministrazione concedente all'attività imprenditoriale della società concessionaria.

L'attività di questa amministrazione, con riferimento a tutte le tipologie di gioco, si limita al controllo del rispetto delle norme e degli obblighi convenzionali da parte dei soggetti concessionari, mentre agli stessi sono demandate le attività e le iniziative utili ad incrementare la raccolta di gioco.

Il rapporto esistente tra questa Amministrazione ed i concessionari non implica e, quindi, non autorizza la riproduzione o l'utilizzo del logo dell'AAMS a fini commerciali.

Tuttavia, pervengono a questo ufficio segnalazioni relative all'uso di loghi, marchi ed insegne da parte di punti autorizzati alla sola distribuzione di contratti di gioco e ricariche di conti di gioco par conto dei concessionari che appaiono atte ad ingenerare confusione nei giocatori circa l'estensione di detta autorizzazione circa la possibilità di effettuare scommesse.

E' doveroso precisare che questa Amministrazione non ha rilasciato alcuna autorizzazione per l'utilizzo del proprio marchio, tanto meno ai fini dell'identificazione dei punti di distribuzione di conti di gioco e ricariche di conti di gioco esterni alle agenzie, la cui attività rientra esclusivamente nella responsabilità del singolo concessionario.

Ciò premesso, al fini di individuare tempestivamente eventuali comportamenti anomali ed evitare la revoca dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di sviluppo del gioco a distanza nei locali e per il tramite degli incaricati indicati, nonché l'inibizione della raccolta telefonica e telematica delle scommesse si invitano i concessionari per la raccolta delle scommesse sportive a porre in essere verifiche affinché i punti di distribuzione ad essi riferibili, non utilizzino loghi, marchi, insegne o altri elementi ingannevoli, atti ad ingenerare confusione e/o sovrapposizione di ruoli nei giocatori.

Gli Uffici regionali a cui è diretta la presente dovranno vigilare sul territorio e segnalare gli eventuali abusi a questa direzione.